



## ALLEGATO 1

TESTO VIGENTE STATUTO	MODIFICHE PROPOSTE
<p><b>Articolo 1 - Denominazione Sociale</b></p> <p>Ai sensi dell'articolo 246 Codice Civile e dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è costituita una società a responsabilità limitata denominata "Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l." società unipersonale siglabile "C.C.T." società unipersonale.</p>	<p><b>Articolo 1 - Denominazione Sociale</b></p> <p>Ai sensi <del>dell'articolo 246 Codice Civile</del> e dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è costituita una società a responsabilità limitata denominata "Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l." società unipersonale siglabile "C.C.T." società unipersonale.</p>
<p><b>Articolo 2 – Sede</b></p> <p>La società ha sede in Torino.</p> <p>Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.</p>	<p><b>Articolo 2 – Sede</b></p> <p>La società ha sede in Torino.</p> <p><del>Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.</del></p>
<p><b>Articolo 3 – Oggetto</b></p> <p>La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l'assunzione di finanziamenti e/o l'emissione di titoli.</p> <p>In conformità alle disposizioni della predetta Legge 289/2002, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti del Comune di Torino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti finanziamenti da essa reperiti.</p> <p>Nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'articolo 84 della citata Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie al conseguimento del proprio oggetto sociale; la società</p>	<p><b>Articolo 3 – Oggetto</b></p> <p>La <del>s</del>Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l'assunzione di finanziamenti e/o l'emissione di titoli. <del>In conformità alle disposizioni della predetta Legge 289/2002, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti del Comune di Torino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti finanziamenti da essa reperiti.</del></p> <p>Nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'articolo 84 della <del>citata</del> Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la <del>s</del>Società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie al conseguimento del proprio</p>



## ALLEGATO 1

può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento, può compiere ogni operazione di cessione, vendita o trasferimento, relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.	oggetto sociale; la <del>s</del> Società può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento, può compiere ogni operazione di cessione, vendita o trasferimento, relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.
<b>Articolo 4 – Durata</b> La durata della società è fissata al 31 dicembre 2025 salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.	<b>Articolo 4 – Durata</b> La durata <del>della</del> <del>s</del> Società è fissata al 31 dicembre 2025. <del>salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.</del>
<b>Articolo 5 – Capitale sociale – Quote di partecipazione</b> Il capitale sociale, a socio unico, è di Euro 115.000,00 (centoquindicimila/00).	<b>Articolo 5 – Capitale sociale – Quote di partecipazione</b> Il capitale sociale, <del>a socio unico</del> , è di Euro 115.000,00 (centoquindicimila/00), è <b>totalmente posseduto dal Socio Unico Comune di Torino ed è incredibile.</b>
Le partecipazioni dell'unico socio, che non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei conferimenti e l'ammontare del capitale.	Le partecipazioni del Socio <del>Unico</del> <del>socio</del> , <del>che non possono</del> può essere rappresentatae da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, <del>sono</del> ed è espressae dal rapporto tra il valore dei conferimenti e l'ammontare del capitale.
Il socio è abilitato all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive,	Il <del>socio</del> Socio Unico è <del>abilitato</del> legittimato all'esercizio dei diritti sociali, <del>ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è con l'iscrizionetta nel Registro delle Imprese della titolarità della partecipazione.</del>
dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel Registro delle Imprese.  Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi ed ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 Cadice Civile.	Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi ed ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 <b>Cadice Ecodice Civile.</b>
In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta al socio il diritto di sottoscriverlo.	In <del>case</del> caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta <b>esclusivamente</b> al <del>s</del> Socio Unico <del>socio</del> il diritto di sottoscriverlo.
La società potrà emettere titoli di debito ai sensi	<b>La società potrà emettere titoli di debito ai</b>



## ALLEGATO 1

dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e del Decreto Legge 351/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 410/2001.	<del>sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e del Decreto Legge 351/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 410/2001.</del>
<u>Articolo 6 – Finanziamenti</u> Il socio potrà sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.  Il socio può altresì effettuare versamenti in conto capitale e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.	<u>Articolo 6 – Finanziamenti del Socio Unico</u> <del>Il socio potrà sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.</del> <del>Il socio può altresì effettuare versamenti in conto capitale e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.</del> Il Socio Unico può eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, previa delibera dell'Assemblea. Sui versamenti effettuati in conto capitale non sono dovuti interessi e la Società non è tenuta alla loro restituzione. Se non diversamente stabilito, i finanziamenti si intendono infruttiferi e la Società è tenuta a rimborsarli con un preavviso di sei mesi dalla richiesta del Socio Unico.
<u>Articolo 7 – Titoli di debito</u> La società, con deliberazione dell'Assemblea, può emettere titoli di debito e/o strumenti finanziari in conformità all'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 ed alle disposizioni ivi richiamate, in materia di cartolarizzazione di proventi derivanti dalla dismissione di immobili pubblici.	<u>Articolo 7 – Titoli di debito</u> La <del>s</del> Società, con deliberazione dell'Assemblea, può emettere titoli di debito e/o strumenti finanziari in conformità all'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 <del>ed</del> alle disposizioni ivi richiamate, in materia di cartolarizzazione di proventi derivanti dalla dismissione di immobili pubblici.
<u>Articolo 8 – Patrimonio separato</u> In conformità alle disposizioni della predetta Legge	<u>Articolo 8 – Patrimonio separato</u> <del>In conformità alle disposizioni</del> Ai sensi



## ALLEGATO 1

289/2002, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi richiamate,	dell'articolo 84 della <del>predetta</del> Legge 289/2002 <b>e delle disposizioni ivi richiamate</b> , i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione <del>effettuata dalla Società, individuati ai sensi della stessa Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi richiamate</del> , nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla <del>s</del> Società nei confronti del Comune di Torino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della <del>s</del> Società e da quello relativo alle altre operazioni.
nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti del Comune di Torino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni.	<del>Su ciascun patrimonio separate non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.</del>
<u>Articolo 9 – Trasferimento delle partecipazioni</u> La società è a totale capitale pubblico incedibile detenuto dal Comune di Torino.	(Spostato all'art.5)
<u>Articolo 10 - Decisioni del socio</u> Sono riservate alla competenza del socio le materie indicate all'articolo 2479 Codice Civile. Il socio decide inoltre sulle seguenti materie, autorizzando: <ul style="list-style-type: none"><li>- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e del Decreto Legge 351/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 410/2001;</li><li>- budget di esercizio;</li><li>- assunzione di mutui ed altre forme di finanziamento. Agli atti deliberativi del socio dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, dei competenti organi deliberativi del Comune di Torino. Le decisioni del socio sono adottate, ove obbligatorio per legge o in ragione di quanto previsto dal presente statuto ovvero quando ritenuto opportuno dall'organo amministrativo,</li></ul>	<u>Articolo 9 <del>10</del> - Decisioni del <del>s</del>Socio Unico</u> Sono riservate alla competenza del <del>socio</del> Socio Unico le materie indicate all'articolo 2479 Codice Civile. Il <del>socio</del> Socio Unico decide inoltre sulle seguenti materie, <b>autorizzando</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 <b>e disposizioni ivi richiamate: del Decreto Legge 351/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 410/2001;</b></li><li>- <b>budget di esercizio</b> approvazione del budget di previsione (economico e finanziario), accompagnato da una relazione dell'Organo Amministrativo;</li><li>- assunzione di mutui <b>ed</b> altre forme di finanziamento. <del>Agli atti deliberativi del socio dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, dei competenti organi deliberativi del Comune di Torino.</del> Nei casi previsti dalla legge o, espressamente, dal presente <del>s</del>Statuto, <del>Le</del> decisioni del <del>socio</del> Socio Unico sono adottate, <b>ove obbligatorio per legge o in ragione di quanto previsto dal presente statuto ovvero quando ritenuto</b></li></ul>



## ALLEGATO 1

<p>con deliberazione assembleare, con i modi, termini di convocazione e quorum previsti dal presente statuto; in ogni altro caso e comunque nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 Codice Civile,</p> <p>le decisioni del socio possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti Dal terzo comma dell'articolo stesso.</p> <p>La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli.</p> <p>La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento.</p> <p>Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</p> <p>Le decisioni del socio adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte, a cura dell'organo amministrativo, senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.</p> <p>La decisione tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, di cui ai precedenti commi, può in particolare essere utilizzata nelle ipotesi previste dall'articolo 2465 Codice Civile comma 2, ossia in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni del socio fondatore (Comune di Torino), nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.</p>	<p><del>opportuno dall'organo amministrativo, con deliberazione dell'Assemblea assembleare, con i modi, termini di convocazione e quorum previsti dal presente statuto; In ogni altro caso e comunque nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, le decisioni del socio Socio Unico possono essere sono</del> adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, nel rispetto di quanto quali previsto Dal dal terzo comma dell'articolo 2479 del codice civile.</p> <p><del>La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli.</del></p> <p>La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento; Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio e nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</p> <p>Le decisioni del socio Socio Unico adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte, a cura dell'<del>o</del>Organo Amministrativo, senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.</p> <p><del>La decisione tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, di cui ai precedenti commi, può in particolare essere utilizzata nelle ipotesi previste dall'articolo 2465 Codice Civile comma 2, ossia in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni del socio fondatore (Comune di Torino), nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.</del></p>
<p><b>Articolo 11 – Assemblea dei soci</b></p> <p>L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta del socio, in luogo anche diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Regione Piemonte, con qualunque mezzo di comunicazione (ad esempio lettera, telefax, e-mail) idoneo a fornire la prova del ricevimento, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.</p>	<p><b>Articolo 1011 – Assemblea dei soci</b></p> <p>L'<del>Assemblea</del> è convocata dall'<del>o</del>Organo Amministrativo, anche su richiesta del <del>socio</del>Socio Unico, in luogo anche diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Regione Piemonte, <del>con qualunque mezzo di comunicazione (ad esempio lettera, telefax, e-mail)</del> idoneo a fornire la prova del ricevimento a mezzo di posta elettronica certificata, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.</p> <p>L'Assemblea è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:</p>



## ALLEGATO 1

	<ul style="list-style-type: none"><li>- approvazione del bilancio;</li><li>- modificazioni atto costitutivo;</li><li>- argomenti sui quali vi sia una richiesta di uno o più Amministratori o del Socio Unico;</li><li>- decisione di compiere operazioni che di fatto modificano l'oggetto sociale;</li><li>- decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti sociali;</li><li>- riduzione obbligatoria capitale per perdite;</li><li>- scioglimento anticipato;</li><li>- nomina e revoca liquidatori;</li><li>- revoca stato liquidazione.</li></ul>
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. <b>Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Nell'avviso possono essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.</b>
Per la convocazione dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è posta l'approvazione del budget e/o degli investimenti e/o l'acquisto di partecipazioni e/o di immobili, i relativi documenti devono essere inviati al socio non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea.	<b>Per la convocazione dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è posta l'approvazione del budget e/o degli investimenti e/o l'acquisto di partecipazioni e/o di immobili, i relativi documenti devono essere inviati al socio non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea.</b>
Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi il socio portatore dell'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, ove nominato,	In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando <del>Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi il Socio Unico, il socio portatore dell'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti dell'Organo Amministrativo gli amministratori e, ove nominati, tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, ove nominato</del> , e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Dovrà essere attestata, mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o sindaci non presenti da far pervenire al Presidente in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo,	<del>Dovrà essere attestata, mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o sindaci non presenti da far pervenire al Presidente in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo,</del>



## ALLEGATO 1

la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

~~qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.~~

~~L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:~~

- ~~a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;~~
- ~~b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;~~
- ~~c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;~~
- ~~d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.~~

~~Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.~~

~~Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente~~



## ALLEGATO 1

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis Codice Civile; e consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.	<del>Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis Codice Civile; e consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.</del>
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.	L' <b>a</b> Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo Amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in mancanza, dalla persona indicata dal Socio Unico.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accettare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accettare e proclamare i risultati delle votazioni.	<b>Spetta al Presidente dell'Assemblea:</b> - constatare la regolare costituzione della stessa; - accettare l'identità e la legittimazione dei presenti; - dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea; - accettare e regolare lo svolgimento delle votazioni.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal notaio.	Le deliberazioni dell' <b>a</b> Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge.
	<b>È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigi o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</b> - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di



## ALLEGATO 1

<p>L'assemblea è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- modificazioni atto costitutivo;</li><li>- argomenti sui quali vi sia una richiesta di uno o più amministratori o del socio;</li><li>- decisione di compiere operazioni che di fatto modificano l'oggetto sociale;</li><li>- decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modifica dei diritti;</li><li>- riduzione obbligatoria capitale per perdite;</li><li>- scioglimento anticipato;</li></ul>	<p><b>partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;</b></p> <p>- che, salvo il caso di Assemblea totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.</p> <p>Ricorrendo le predette condizioni, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il segretario o il notaio.</p> <p>Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento audio/video, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente a data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni assunte sino al momento dell'interruzione. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata.</p> <p>Il Socio Unico può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile; è consentito il conferimento di deleghe per più Assemblee.</p> <p><del>L'assemblea è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:</del></p> <p><del>- modificazioni atto costitutivo;</del></p> <p><del>- argomenti sui quali vi sia una richiesta di uno o più amministratori o del socio;</del></p> <p><del>- decisione di compiere operazioni che di fatto modificano l'oggetto sociale;</del></p> <p><del>- decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modifica dei diritti;</del></p> <p><del>- riduzione obbligatoria capitale per perdite;</del></p> <p><del>- scioglimento anticipato;</del></p>
---	---



## ALLEGATO 1

<p>- nomina e revoca liquidatori; - revoca stato liquidazione.</p>	<p><del>scioglimento anticipato;</del> <del>nomina e revoca liquidatori;</del> <del>revoca stato liquidazione.</del></p>
<p><b><u>Articolo 12 – Amministrazione</u></b></p> <p>La società è amministrata, in base a quanto deciso dal socio al momento della nomina, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri,</p> <p>tutti nominati dal Comune di Torino, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Ove l'organo gestorio sia a composizione collegiale, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Gli amministratori sono nominati ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina; se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati,</p>	<p><b><u>Articolo 1112 – Struttura e composizione dell'Organo Amministrativo</u></b></p> <p><b><u>Amministrazione</u></b></p> <p>La sSocietà è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, su deliberazione dell'Assemblea motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un, in base a quanto deciso dal socio al momento della nomina, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un eConsiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.</p> <p>I componenti dell'Organo Amministrativo possono anche essere non soci e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p><del>, tutti nominati dal Comune di Torino, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Ove l'organo gestorio sia a composizione collegiale, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</del></p> <p><del>Gli amministratori sono nominati ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile.</del></p> <p><del>Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina; se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati, anche in assenza</del></p>



## ALLEGATO 1

anche in assenza di giusta causa con delibera dell'assemblea ordinaria.	<del>di giusta causa con delibera dell'assemblea ordinaria.</del>
Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.	<del>Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.</del>
Il Consiglio viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.	<del>Il Consiglio viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.</del>
Il Consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma codice civile.	<del>Il Consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma codice civile.</del>
La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni del socio, salvo che il procedimento debba concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	<del>La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni del socio, salvo che il procedimento debba concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</del>
Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, quest'ultimo in quanto esista.	<del>Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, quest'ultimo in quanto esista.</del>
Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e vengano prese a maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.	<del>Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e vengano prese a maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.</del>
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	<del>È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</del>
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	



## ALLEGATO 1

sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	<p><b><u>Articolo 12 – Nomina, revoca, cessazione e sostituzione dei componenti dell’Organo Amministrativo</u></b></p> <p>I componenti dell’Organo Amministrativo sono direttamente nominati dal Socio Unico Comune di Torino ai sensi dell’art. 2449 del codice civile, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; possono essere revocati e sostituiti direttamente dal Comune di Torino ai sensi dell’art. 2449 del codice civile in qualunque momento.</p> <p>I componenti dell’Organo Amministrativo nominati in sostituzione di quelli cessati prima della scadenza scadono con quelli in carica all’atto della loro nomina.</p> <p>L’Amministratore che rinuncia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e al Socio Unico. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione; in caso contrario, al momento in cui la maggioranza si è ricostituita per effetto dell’accettazione dei nuovi Amministratori.</p> <p>La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine e le dimissioni dell’Amministratore Unico hanno effetto dal momento in cui l’Organo Amministrativo è stato ricostituito.</p>
	<p><b><u>Articolo 13 - Presidente, Vice Presidente e segretario del Consiglio di Amministrazione – Amministratore Delegato</u></b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto il Socio Unico, elegge tra i componenti il Presidente, determinandone contestualmente poteri e attribuzioni.</p> <p>La carica di Vice Presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri</p>



## ALLEGATO 1

	<p><b>componenti.</b> Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, deleghe di gestione a un solo Amministratore, determinandone i poteri, salvo la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea secondo la normativa vigente in materia. L'Amministratore Delegato ha i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui è investito e li esercita nei modi e nei limiti stabiliti dalla delega. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona Non possono formare oggetto di delega le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni aventi a oggetto: - la redazione del budget di previsione e della relazione accompagnatoria; - il bilancio infrannuale e i relativi allegati; - operazioni di investimento o di accensione di finanziamenti passivi non previsti nel budget approvato dall'Assemblea; - rilascio di garanzie da parte della Società nell'interesse proprio o a favore di terzi. Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive all'Amministratore Delegato, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe. L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.</p>
	<p><b><u>Articolo 14 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</u></b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno due Amministratori o un Sindaco. La convocazione è fatta dal Presidente con</p>



## ALLEGATO 1

	<p><b>avviso recante indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e degli argomenti da trattare.</b> L'avviso è trasmesso a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a mezzo posta elettronica certificata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di due giorni. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti proposti. Le riunioni sono presiedute, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal vicepresidente, dall'Amministratore Delegato, dal componente indicato dai presenti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi legittimamente presiede la seduta. Gli Amministratori astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni. Non è ammesso il voto per rappresentanza. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche per video o teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.</p>
<u>Articolo 13 – Poteri di gestione e rappresentanza</u>	<u>Articolo 15 13 – Poderi dell'Organo Amministrativo e rappresentanza della Società di gestione e rappresentanza</u>



## ALLEGATO 1

<p>L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione dei soci. La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:</p> <p>- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato, nell'ambito dei poteri loro conferiti;</p> <p>- in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo.</p>	<p>L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente <del>statuto</del> sono riservati alla decisione <b>del Socio Unico dei sòei</b>. La rappresentanza generale della <del>società</del> di fronte ai terzi <del>ed</del> in giudizio spetta individualmente <b>all'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato in ragione dei poteri loro conferiti.</b></p> <p><del>in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato, nell'ambito dei poteri loro conferiti;</del></p> <p><del>in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo.</del></p>
<p><u>Articolo 14 – Compensi</u></p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio ed un compenso annuale che viene stabilito con decisione del socio e nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, se esistente, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.</p>	<p><u>Articolo 1614 – Compensi degli Amministratori e rimborso spese</u></p> <p>L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche in conformità alla normativa vigente.</p> <p>Nei limiti previsti dalla vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione, se nominato, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi dell'Amministratore Delegato sentito, per quest'ultimo, il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Agli Amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.</p> <p><del>Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio ed un compenso annuale che viene stabilito con decisione del socio e nel rispetto della normativa vigente.</del></p> <p><del>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, se esistente, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.</del></p>



## ALLEGATO 1

Il socio può attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.	<del>Il socio può attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.</del>
<u>Articolo 15 – Delega di Attribuzioni</u> Ove venga nominato un Consiglio di Amministrazione, questi può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio stesso.	(Abrogato)
<u>Articolo 16 – Presidente e Amministratore delegato</u> Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto il socio, elegge tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Amministratore delegato, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni fermo restando la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia. La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.	(Abrogato)
<u>Articolo 17 – Violazioni Tributarie</u> Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.	(Abrogato)
<u>Articolo 18 – Collegio Sindacale</u> Qualora la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, tutti nominati dal Comune di Torino.	<u>Articolo 1718 – Organo di Controllo Collegio Sindacale</u> <del>Qualora la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, tutti nominati dal Comune di Torino.</del> L'Assemblea ha facoltà di istituire un Organo di Controllo, costituito da un solo Sindaco effettivo oppure da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.



## ALLEGATO 1

<p>I componenti del collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>La composizione del collegio sindacale deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dei criteri stabiliti dalla Legge 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n.251).</p> <p>I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica: la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.</p> <p>Il Collegio Sindacale è regolato dalla corrispondente normativa in tema di società per azioni.</p> <p>L'attività di revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.</p> <p>Il socio, all'atto di nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p> <p>L'organo di controllo riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci enti pubblici sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.</p>	<p><b>Il Socio Unico nomina e revoca, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, i componenti scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</b></p> <p><b>Il compenso spettante ai componenti dell'Organo di Controllo è determinato dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.</b></p> <p><b>I componenti del collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</b></p> <p><b>La composizione del collegio sindacale deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dei criteri stabiliti dalla Legge 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n.251).</b></p> <p><b>I Sindaci restano di resta in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.</b></p> <p><b>La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio l'Organo di Controllo è stato ricostituito.</b></p> <p><b>Il Collegio Sindacale è regolato dalla corrispondente normativa in tema di società per azioni.</b></p> <p><b>L'attività di revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Il socio, all'atto di nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</b></p> <p><b>L'Organo di Controllo riferisce con cadenza semestrale ai soci enti pubblici al Socio Unico sul rispetto della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.</b></p>
	<p><b>Articolo 18 – Revisione legale dei conti</b></p> <p><b>La revisione legale dei conti è affidata a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro, salvo che l'Assemblea deliberi di affidarla all'Organo di Controllo.</b></p>



## ALLEGATO 1

	<p><b>Il Socio Unico, all'atto di nomina, determina il compenso spettante al soggetto incaricato della revisione legale per l'intero periodo di durata dell'ufficio.</b> <b>La nomina del revisore legale o della società di revisione legale dei conti è obbligatoria in tutti i casi in cui non è istituito l'Organo di Controllo.</b></p>
<u>Articolo 19 – Bilancio e utili</u>	<p><u>Articolo 19 – Bilancio e utili</u> <b>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</b> <del>Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.</del> <del>L'Organo Amministrativo deve provvedere alla redazione del progetto di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.</del>  Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato al socio per l'approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.  Il termine è elevate a centottanta giorni in presenza di: a) obbligo di redazione del bilancio consolidate;  b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile la ragione della dilazione. Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno versati al socio unico Comune di Torino.  I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.</p>
<u>Articolo 20 – Scioglimento</u>	<p><u>Articolo 20 – Scioglimento</u> <del>Il diritto del Socio Unico alla riscossione dei dividendi dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo si prescrive in cinque anni dalla data in cui gli utili sono divenuti dal giorno in cui divennero esigibili. Gli utili il cui diritto alla riscossione sia prescritto sono destinati a riserva legale.</del></p>



## ALLEGATO 1

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, con decisione del socio, vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e le modalità per la liquidazione.	<p><b>La Società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'Assemblea.</b></p> <p>In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri e stabilendone il compenso.</p> <p><del>Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, con decisione del socio, vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e le modalità per la liquidazione.</del></p>
	<p><b><u>Articolo 21 – Informativa al Socio Unico</u></b></p> <p>L'Organo Amministrativo assicura la comunicazione degli atti e documenti di cui all'articolo 9 al Socio Unico.</p> <p>I regolamenti e gli atti relativi alle procedure a evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori si intendono comunicati per effetto della pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" del sito internet della Società.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede a inviare al Socio Unico copia dei verbali di Assemblea, copia delle convocazioni dell'Organo Amministrativo contestualmente all'invio agli Amministratori, nonché copia dei verbali dell'Organo Amministrativo.</p> <p>L'Organo Amministrativo è tenuto a trasmettere al Socio Unico gli atti e i documenti di volta in volta richiesti dal medesimo.</p> <p>Il Socio Unico ha diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.</p>
	<p><b><u>Articolo 22 – Disposizioni generali</u></b></p> <p>Il domicilio del Socio Unico, nei rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro soci. Ai fini della validità delle convocazioni, comunicazioni e quant'altro previsto dal presente Statuto e dalla legge, per domicilio del Socio Unico si intende anche l'indirizzo di posta elettronica da questi comunicato all'Organo Amministrativo e trascritto, a</p>



## ALLEGATO 1

	<p>cura di quest'ultimo, sul libro soci, con rilascio al socio di idonea ricevuta.</p> <p>Per domicilio di Amministratori, Sindaci, società di revisione, nei rapporti tra di loro, con la Società e con il Socio Unico, ai fini del presente Statuto e della legge, si intende anche l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Società all'accettazione della carica.</p> <p>Ai sensi della normativa vigente, la Società:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;</li><li>- non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</li></ul> <p>La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia e in materia di trasparenza.</p>
<u>Articolo 21 – Foro Competente</u> Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.	<u>Articolo 2321 – Foro Competente</u> <i>(Invariato)</i>
<u>Articolo 22 – Informativa</u> Devono essere inviati al socio: <ul style="list-style-type: none"><li>- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;</li><li>- il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quali approvati dall'Assemblea dei Soci.</li></ul> Il Presidente è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti dal medesimo, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ove nominato, o l'Amministratore Unico riferisce semestralmente al socio sull'andamento della società anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità raggiunti, nonché sull'aggiornamento del budget della società e, in ogni caso, rende analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte.	<i>(Abrogato)</i>
<u>Articolo 23 - Prevenzione della Corruzione e Amministrazione Trasparente</u>	<i>(Abrogato)</i>



## ALLEGATO 1

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.	
<b>Articolo 24 -Divieti</b> Ai sensi della normativa vigente, la società: - non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali; - non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.	(Abrogato)
<b>Articolo 25 – Rinvio</b> Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.	<b>Articolo 2425 – Rinvio</b> Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle <b>altre</b> leggi speciali vigenti in materia.